



Il Ministro della Difesa

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto ministeriale 23 febbraio 2001, con il quale sono stati modificati i decreti ministeriali 30 settembre 1966, 11 settembre 1974, 8 luglio 1966 e 12 febbraio 1997, concernenti l'ordinamento e le attribuzioni dell'Ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa;
- RITENUTO opportuno, al fine di realizzare una più funzionale gestione amministrativa dei trattamenti economici erogati al personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa, inviato in missione all'estero per periodi superiori a giorni 180, attribuire all'Ufficio Amministrazioni Speciali i relativi compiti gestionali, previa modifica del citato decreto ministeriale 23 febbraio 2001;

DECRETA

Articolo 1

1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 30 settembre 1966, quale sostituito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 23 febbraio 2001, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per il personale militare e civile non contemplato nel comma 1, lettera e), e per quello in forza allo Stato maggiore della difesa, agli stati maggiori delle forze armate ed al Comando generale dell'arma dei carabinieri, inviato in missione all'estero ai sensi del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, la liquidazione ed il pagamento della relativa indennità sono effettuate dai servizi amministrativi operanti nell'ambito degli ordinamenti interforze e di forza armata. Per le missioni di durata superiore a giorni 180, svolte ai sensi della stessa normativa, i citati compiti gestionali sono attribuiti all'Ufficio amministrazioni speciali."

Roma, - 8 FEB. 2002

IL MINISTRO
[Signature]

